

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1673 del 30/03/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL BACINO DEL TORRENTE DOLO E DEL TORRENTE SECCHIELLO NEI COMUNI DI VILLA MINOZZO E TOANO (RE) - PRATICA 22301/2021 - PROCEDIMENTO RE21T0030 TITOLARE: STRAMBIANA ASSOCIAZIONE SPORTIVO-NATURALISTICA PER L'A.F.V.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1801 del 30/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	Chiara Melegari

Questo giorno trenta MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, Chiara Melegari, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL BACINO DEL TORRENTE DOLO E DEL TORRENTE SECCHIELLO NEI COMUNI DI VILLA MINOZZO E TOANO (RE) - PRATICA 22301/2021 - PROCEDIMENTO RE21T0030

TITOLARE: STRAMBIANA ASSOCIAZIONE SPORTIVO-NATURALISTICA PER L'A.F.V.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la L.R. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.*
Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

PRESO ATTO:

- della domanda pervenuta il 23/06/2021 registrata al PG/2021/97920 del 23/06/2021 con cui l’Azienda Faunistico Venatoria “Strambiana”, C.F. 91041920355 ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di ha 14,1449 pertinenza del Torrente Dolo, Fosso Costa, Fosso del Malpasso, Fosso della Scodella, Rio Rimaore, Torrente Secchiello, Fosso di Vogno, Fosso del Saldone, Fosso di Costabona, Fosso dei Poggi, Fosso di Secchio nei Comuni di Villa Minozzo e Toano (RE), ad uso faunistico venatorio non lucrativo, come di seguito dettagliato:

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	LIVELLO	HA	CORPO_IDRICO
TOANO	61		ACQUE	0,1092	Fosso Costa
TOANO	61		ACQUE	0,1217	Fosso Costa
TOANO	62		ACQUE	0,1899	Fosso Costa
TOANO	63		ACQUE	0,3468	Fosso Malpasso
TOANO	64		ACQUE	0,0353	Fosso Malpasso
TOANO	64		ACQUE	1,4563	Fosso Malpasso T. Dolo
VILLA MINOZZO	63		ACQUE	0,0642	Fosso Scodella
VILLA MINOZZO	64		ACQUE	0,2273	Fosso Scodella
VILLA MINOZZO	64		ACQUE	0,8277	Fosso Scodella T. Dolo

VILLA MINOZZO	63		ACQUE	0,0107	Rio Rimaore
VILLA MINOZZO	63		ACQUE	0,0364	Rio Rimaore
VILLA MINOZZO	76		ACQUE	0,0585	Rio Rimaore
VILLA MINOZZO	76		ACQUE	0,0247	Rio Rimaore
VILLA MINOZZO	76		ACQUE	0,0675	Rio Rimaore
VILLA MINOZZO	78		ACQUE	2,8696	Rio Rimaore
TOANO	49		ACQUE	0,0229	Fosso Costa
VILLA MINOZZO	50		ACQUE	0,0015	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	50		ACQUE	0,3193	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	50		ACQUE	0,0542	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	51		ACQUE	0,7363	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0390	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0205	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0406	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,1718	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0435	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0683	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	52		ACQUE	0,1899	Fosso Di Costabona
VILLA MINOZZO	52		ACQUE	0,2291	Fosso Di Costabona
VILLA MINOZZO	52		ACQUE	0,0032	Fosso Di Costabona
VILLA MINOZZO	52		ACQUE	0,1387	Fosso Di Costabona
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0009	Fosso Di Costabona
VILLA MINOZZO	63		ACQUE	0,0269	Fosso Di Costabona
TOANO	46		ACQUE	0,6201	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,2092	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,1913	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,0259	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,0385	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,0641	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,1176	Fosso di Vogno
TOANO	63		ACQUE	0,0153	Fosso di Vogno
TOANO	63		ACQUE	0,2206	Fosso di Vogno
VILLA MINOZZO	52		ACQUE	0,8090	Fosso Saldone
VILLA MINOZZO	38		ACQUE	1,5022	Fosso Saldone Fosso di Vogno
VILLA MINOZZO	61		ACQUE	0,8478	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,1804	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0096	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0102	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,3007	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	50		ACQUE	0,1549	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	75		ACQUE	0,0250	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	38	167	PARTICELLE	0,2503	T. Secchiello

- della successiva istanza pervenuta il 10/03/2026 registrata al PG/2026/44398 del 10/03/2026 con cui l'Associazione Strambiana Associazione Sportivo-Naturalistica per l'A.F.V., C.F. 91194570353 ha richiesto il subentro nella succitata domanda di concessione
- che, a supporto della suddetta istanza di subentro, è stata presentata copia del Verbale di Assemblea Straordinaria del Consorzio denominato "Strambiana" C. F. 91041920355 rep. N. 3305 raccolta n. 2142, a firma del Dott. Gaetano Velardi, Notaio in Albinea (RE), del 23/07/2022 con cui è stato designato quale nuovo titolare della concessione regionale di Azienda Faunistico Venatoria l'Associazione Strambiana Associazione Sportivo-Naturalistica

per l'A.F.V., C.F. 91194570353

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 132 del 11/05/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2022/11964 del 26/01/2022), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso;
- è stato versato in data 26/03/2026 un deposito cauzionale pari a euro 250,00;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Associazione Strambiana Associazione Sportivo-Naturalistica per l'A.F.V., C.F. 91194570353 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Dolo, Fosso Costa, Fosso del Malpasso, Fosso della Scodella, Rio Rimaore, Torrente Secchiello,

Fosso di Vogno, Fosso del Saldone, Fosso di Costabona, Fosso dei Poggi, Fosso di Secchio, di ha 14,1449 sita nei Comuni di Villa Minozzo e Toano (RE), ad uso faunistico venatorio non lucrativo, codice pratica RE21T0030, come di seguito dettagliato:

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	LIVELLO	HA	CORPO IDRICO
TOANO	61		ACQUE	0,1092	Fosso Costa
TOANO	61		ACQUE	0,1217	Fosso Costa
TOANO	62		ACQUE	0,1899	Fosso Costa
TOANO	63		ACQUE	0,3468	Fosso Malpasso
TOANO	64		ACQUE	0,0353	Fosso Malpasso
TOANO	64		ACQUE	1,4563	Fosso Malpasso T. Dolo
VILLA MINOZZO	63		ACQUE	0,0642	Fosso Scodella
VILLA MINOZZO	64		ACQUE	0,2273	Fosso Scodella
VILLA MINOZZO	64		ACQUE	0,8277	Fosso Scodella T. Dolo
VILLA MINOZZO	63		ACQUE	0,0107	Rio Rimaore
VILLA MINOZZO	63		ACQUE	0,0364	Rio Rimaore
VILLA MINOZZO	76		ACQUE	0,0585	Rio Rimaore
VILLA MINOZZO	76		ACQUE	0,0247	Rio Rimaore
VILLA MINOZZO	76		ACQUE	0,0675	Rio Rimaore
VILLA MINOZZO	78		ACQUE	2,8696	Rio Rimaore
TOANO	49		ACQUE	0,0229	Fosso Costa
VILLA MINOZZO	50		ACQUE	0,0015	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	50		ACQUE	0,3193	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	50		ACQUE	0,0542	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	51		ACQUE	0,7363	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0390	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0205	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0406	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,1718	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0435	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0683	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	52		ACQUE	0,1899	Fosso Di Costabona
VILLA MINOZZO	52		ACQUE	0,2291	Fosso Di Costabona
VILLA MINOZZO	52		ACQUE	0,0032	Fosso Di Costabona
VILLA MINOZZO	52		ACQUE	0,1387	Fosso Di Costabona
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0009	Fosso Di Costabona
VILLA MINOZZO	63		ACQUE	0,0269	Fosso Di Costabona
TOANO	46		ACQUE	0,6201	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,2092	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,1913	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,0259	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,0385	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,0641	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,1176	Fosso di Vogno
TOANO	63		ACQUE	0,0153	Fosso di Vogno
TOANO	63		ACQUE	0,2206	Fosso di Vogno
VILLA MINOZZO	52		ACQUE	0,8090	Fosso Saldone
VILLA MINOZZO	38		ACQUE	1,5022	Fosso Saldone Fosso di Vogno
VILLA MINOZZO	61		ACQUE	0,8478	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,1804	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0096	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0102	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,3007	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	50		ACQUE	0,1549	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	75		ACQUE	0,0250	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	38	167	PARTICELLE	0,2503	T. Secchiello

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante,

così come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/03/2026 (PG/2026/57467 del 30/03/2026);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 151,75 euro;

5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;

6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Chiara Melegari Incaricato di funzione dell'Area Demanio Idrico - Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata all'Associazione Strambiana Associazione Sportivo-Naturalistica per l'A.F.V., C.F. 91194570353 (cod. pratica RE21T0030).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce ai corsi d'acqua Torrente Dolo, Fosso Costa, Fosso del Malpasso, Fosso della Scodella, Rio Rimaore, Torrente Secchiello, Fosso di Vogno, Fosso del Saldone, Fosso di Costabona, Fosso dei Poggi, Fosso di Secchio, individuata ai fg 46, 47, 49, 61, 62, 63, 64 del Comune di Toano (RE) e ai fg 38, 50, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 75, 76, 78 del Comune di Villa Minozzo (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e come di seguito dettagliato:

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	LIVELLO	HA	CORPO_IDRICO
TOANO	61		ACQUE	0,1092	Fosso Costa
TOANO	61		ACQUE	0,1217	Fosso Costa
TOANO	62		ACQUE	0,1899	Fosso Costa
TOANO	63		ACQUE	0,3468	Fosso Malpasso
TOANO	64		ACQUE	0,0353	Fosso Malpasso
TOANO	64		ACQUE	1,4563	Fosso Malpasso T. Dolo
VILLA MINOZZO	63		ACQUE	0,0642	Fosso Scodella
VILLA MINOZZO	64		ACQUE	0,2273	Fosso Scodella
VILLA MINOZZO	64		ACQUE	0,8277	Fosso Scodella T. Dolo
VILLA MINOZZO	63		ACQUE	0,0107	Rio Rimaore
VILLA MINOZZO	63		ACQUE	0,0364	Rio Rimaore
VILLA MINOZZO	76		ACQUE	0,0585	Rio Rimaore
VILLA MINOZZO	76		ACQUE	0,0247	Rio Rimaore
VILLA MINOZZO	76		ACQUE	0,0675	Rio Rimaore
VILLA MINOZZO	78		ACQUE	2,8696	Rio Rimaore
TOANO	49		ACQUE	0,0229	Fosso Costa
VILLA MINOZZO	50		ACQUE	0,0015	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	50		ACQUE	0,3193	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	50		ACQUE	0,0542	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	51		ACQUE	0,7363	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0390	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0205	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0406	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,1718	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0435	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0683	Fosso Dei Poggi
VILLA MINOZZO	52		ACQUE	0,1899	Fosso Di Costabona
VILLA MINOZZO	52		ACQUE	0,2291	Fosso Di Costabona
VILLA MINOZZO	52		ACQUE	0,0032	Fosso Di Costabona
VILLA MINOZZO	52		ACQUE	0,1387	Fosso Di Costabona
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0009	Fosso Di Costabona
VILLA MINOZZO	63		ACQUE	0,0269	Fosso Di Costabona
TOANO	46		ACQUE	0,6201	Fosso di Vogno

TOANO	47		ACQUE	0,2092	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,1913	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,0259	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,0385	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,0641	Fosso di Vogno
TOANO	47		ACQUE	0,1176	Fosso di Vogno
TOANO	63		ACQUE	0,0153	Fosso di Vogno
TOANO	63		ACQUE	0,2206	Fosso di Vogno
VILLA MINOZZO	52		ACQUE	0,8090	Fosso Saldone
VILLA MINOZZO	38		ACQUE	1,5022	Fosso Saldone Fosso di Vogno
VILLA MINOZZO	61		ACQUE	0,8478	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,1804	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0096	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,0102	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	62		ACQUE	0,3007	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	50		ACQUE	0,1549	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	75		ACQUE	0,0250	Fosso Secchio
VILLA MINOZZO	38	167	PARTICELLE	0,2503	T. Secchiello

2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ha 14,1449, è destinata ad uso faunistico venatorio senza scopo di lucro.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione

concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte

dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2022/11964 del 26/01/2022 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Reggio Emilia:

“per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione

dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali.

1. il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico dei corsi d'acqua coinvolti nel territorio compreso fra i comuni di Villa Minozzo e Toano in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato.

2. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

3. È vietato effettuare nell'alveo del corso d'acqua, escavazioni, buche, sbarramenti e derivazioni nonché ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde.

4. Il concessionario utilizzerà, per raggiungere le aree richieste, la viabilità esistente senza crearne ulteriori, inoltre provvederà, a proprie cure e spese, a porre in opera e mantenere in essere idonea segnaletica verticale recante il divieto di veicolazione ai terzi non autorizzati.

5. Il concessionario ha l'obbligo di tenersi informato sulle condizioni e previsioni meteorologiche al fine di poter allontanare, se necessario e con congruo anticipo, mezzi e personale impiegati nelle lavorazioni dell'Azienda faunistica venatoria, dalle aree in concessione;

6. Le aree devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato ed il loro uso non potrà essere diverso da quello dichiarato e regolarmente autorizzato dall'Agenzia di Protezione Civile - Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia.

7. Il concessionario è obbligato a posizionare in zona ben visibile, una insegna con l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione rilasciato e la scadenza della stessa. Si precisa che il

concessionario è responsabile di tutti gli eventi che potranno avvenire all'interno delle aree concesse.

Il NULLA OSTA è rilasciato ai soli fini idraulici ed in conformità agli elaborati tecnici allegati alla suddetta richiesta di ARPAE”.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.

Su disposizione della Responsabile del Servizio
Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli

L'Incarico di Funzione
Polo Specialistico Suoli Ovest
Chiara Melegari
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.